



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Andrea Amadei - Presidente
dott. Giuseppe Cardona - Giudice
dott.ssa Mariagrazia Galati - Giudice rel. ed est.

sentito il giudice relatore, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 21 marzo 2024 assunta nel procedimento n. 6-1/2024 R.G.P.U., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di [REDACTED] residente in [REDACTED] alla via [REDACTED] (c.f. [REDACTED])

IN FATTO E IN DIRITTO

1. - [REDACTED] ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata (in un primo momento qualificando la propria domanda come ricorso per l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 14 - *ter* della legge n. 3/2012).
2. - Il tribunale adito è competente ai sensi dell'articolo 27 c. II CCII perché il sig. [REDACTED] è attualmente residente in [REDACTED] poiché non convive più con il coniuge, sig.ra [REDACTED] presso la casa coniugale sita in [REDACTED] essenzialmente per motivi organizzativi e lavorativi, stando a quanto dichiarato.

2.1. – Non risulta la pendenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

2.2. – Stante il rinvio alle norme del titolo III in quanto compatibili (v. art. 65 c. II CCII), chi chiede l'apertura della liquidazione controllata deve depositare la documentazione prescritta dall'articolo 39 CCII, tenendo conto della propria concreta situazione.

Il consumatore sovraindebitato, ad esempio, non può evidentemente depositare delle scritture contabili o fiscali, ma deve produrre le dichiarazioni reddituali dei tre anni precedenti, un' "idonea certificazione" sui debiti fiscali e contributivi, l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso, nonché una relazione sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti entro cinque anni.

Si tratta di documenti che dovevano essere depositati ai sensi dell'articolo 9 c. II e III della legge n. 3/2012, fatta eccezione per la "idonea certificazione" sopra riportata.

Tenendo conto della qualità di consumatore del ricorrente, si ritiene sufficiente il documento n. 5, cioè la certificazione dell'anagrafe tributaria contenenti i documenti, cartelle e avvisi che risultano ancora non pagati o pagati parzialmente a partire alla data di presentazione della domanda.

2.3. – Il sig. ██████████ ha prodotto anche la relazione dell'o.c.c. ai sensi dell'articolo 269 c. II CCII, contenente una valutazione di completezza e di attendibilità della documentazione depositata dalla parte debitrice e un'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Scarinci Luciano.

2.4. – La parte ricorrente è in stato di sovraindebitamento perché ha accumulato un debito di € 183.526,12 (quantomeno alla data della relazione dell'o.c.c.) e ha un patrimonio immobiliare costituito da un locale ad uso autorimessa (cat. C/6 sito nel comune di Motta Visconti (MI) identificato nel catasto del detto comune al fg. 9, p.lla 695, sub 28) e mobiliare del valore complessivo di € 13.494,75 (costituito da BFP rimborsati anticipatamente e dal saldo di una postepay evolution) che evidentemente non può garantire l'integrale adempimento, tenendo conto dello stipendio mensile di poco superiore ad euro 1.000,00.

3. – Vi sono dunque i presupposti per l'apertura della procedura di

liquidazione controllata.

3.1. – Poiché la procedura *ex art.* 268 e ss. CCII non prevede la formulazione di una proposta di liquidazione dei beni, non si valuterà quella presente nel ricorso introduttivo (in cui ancora, però, si faceva riferimento alla “liquidazione del patrimonio” ai sensi della legge n. 3 del 2012).

3.2. – La procedura di liquidazione controllata ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori nonché lo spossessamento del debitore, fatti salvi i limiti di cui all’articolo 268 c. IV CCII. Spetta al “giudice” la statuizione sui limiti di reddito da destinare al mantenimento del debitore e della sua famiglia. Si ritiene però possibile – anche in questa sede, cioè in sostanza all’inizio della procedura – effettuare una prima indicazione, di natura provvisoria, tenendo conto di tutti gli elementi finora acquisiti.

3.2.1. – Dalla relazione dell’occ emerge che il ricorrente deve sostenere delle spese mensili per circa € 880,00 per il sostentamento del nucleo familiare.

Allo stato le affermazioni sulla mancanza di redditi prodotti dal coniuge non hanno riscontri documentali; si evince esclusivamente che la casa coniugale è di proprietà esclusiva del coniuge. Data la provvisorietà della decisione del collegio, però, si ritiene di poter stabilire che il sig. [REDACTED] possa trattenere tutto lo stipendio percepito entro il limite di € 880,00 al mese. Di conseguenza, tutte le somme superiori a € 880,00 al mese dovranno essere incamerate dalla procedura (compresa ad esempio la tredicesima mensilità).

3.3. – Si ritiene opportuno precisare che il compenso per le prestazioni rese dal gestore incaricato dall’o.c.c. è un credito prededucibile ai sensi dell’articolo 6 c. I lett. a) CCII; il compenso spettante al legale che ha assistito il sig. Scarinci, invece dovrà essere poi oggetto di una specifica domanda di insinuazione allo stato passivo, in occasione del cui esame si valuterà se sia riconoscibile il suo carattere privilegiato.

4. – Può essere nominato liquidatore lo stesso o.c.c. a cui si è rivolto il debitore, non sussistendo motivi in contrario.

5. – Il tribunale deve ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che ritenga di autorizzare il debitore o un terzo a utilizzare alcuni di essi, “*in presenza di gravi e*

specifiche ragioni" (v. art. 270 c. II lett. e) CCII).

6. – L'articolo 270 CCII richiama anche l'articolo 150 CCII. Pertanto, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata non è possibile iniziare o proseguire delle azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura.

La parte ricorrente ha chiesto che il tribunale statuisca in merito al divieto di iniziare e/o di proseguire azioni esecutive o cautelari.

Si ritiene però che tale statuizione non sia demandabile al collegio adito ai sensi dell'articolo 268 CCII, ma che debba essere adottata (anche a seguito di una mera segnalazione da parte della persona interessata) dal singolo giudice eventualmente adito (nel caso della procedura esecutiva individuale, quindi, la pronuncia di improcedibilità deve essere adottata dal giudice dell'esecuzione, a seguito di una mera segnalazione anche da parte del liquidatore, o da parte di chiunque sia interessato, opportunamente documentata).

Il collegio può solo dare atto, in generale, del fatto che non possono essere iniziate o proseguite azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura.

P.Q.M.

Il Tribunale di Locri in composizione collegiale così provvede:

- 1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED] residente in [REDACTED];
- 2) nomina giudice delegato la dott.ssa Mariagrazia Galati;
- 3) nomina liquidatore il gestore già incaricato dall'o.c.c., cioè il dott. Francesco Garreffa, con studio in Bovalino (RC) alla via Dromo I, n. 28;
- 4) ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo tribunale;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi

dell'art. 201 CCII;

6) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

7) avverte che

- dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

- non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268 c. IV CCII come di seguito indicati:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

8) stabilisce in ordine al limite di cui all'art. 268 c. IV lett. b) CCII che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, entro il limite di € 880,00 per ciascun mese, con messa a disposizione del liquidatore della somma netta eccedente che verrà riconosciuta mensilmente dal datore di lavoro, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al giudice;

9) avverte il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

10) dispone che il liquidatore

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35 c. IV – *bis* del d.lgs. n. 159/2011 come previsto dall'art. 270 c. III CCII;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272 CCII;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in cancelleria per l'approvazione da parte del g.d., avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270 c. VI CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo

anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282 c. II CCII ai fini dell'esdebitazione;

11) avverte il liquidatore

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

- che terminata l'esecuzione del programma di liquidazione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

12) dà atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 270 c. V e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

13) ordina che a cura del liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

Uffero
10.05.2024

Sent. n. 4/2024 pubbl. il 28/03/2024
Rep. n. 11/2024 del 28/03/2024

14) dispone che a cura del liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese;

15) dispone la notifica della predetta sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Si comunichi alla parte debitrice, all'o.c.c. e al liquidatore nominato.

Così deciso nella camera di consiglio del 21.03.2024 effettuata mediante Microsoft Teams.

Il giudice rel. ed est.
dott. Mariagrazia Galati

Il Presidente
dott. Andrea Amadei

Con Decreto del 16.04.2024, pubblicato il 18.04.2024, allepato in esecuziõ allepato sentenza che precede, il Tribunale nominò, in sostituzione del Dr Francesco Garreffa, il DR FRANCESCO COMMISSO.

Conferma nel resto le statuizioni di cui alla sentenza n. 4/24.

Locri, li 18-04-2024

Con Decreto del 09.05.2024, pubblicato il 10-05-2024, allepato in esecuziõ allepato sentenza che precede, il Tribunale nominò, in sostituzione del Dr Francesco Comisso, il dott. FAUSTO PUGLIESE e conferma nel resto le statuizioni di cui alla sentenza n. 4/24.

Firmato Da: AMADEI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 15b85d340209ba91a77&cd1320042f
Firmato Da: GALATI MARIAGRAZIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5e2343830816ae76